

DETERMINAZIONE N° 24/2024 del 02.04.2024

OGGETTO: Appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese, lotto 1 – "tratto 5" – 2° stralcio: opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana – Villa Bagatta e Ronchi – Pioppi" – progetto n. 17103 LIT52S

Codice CIG n. 8991039818 – CUP J33F17000010002.

Autorizzazione a CSE Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (VR) a subappaltare a PORFIDO ED ARTE CONSORZI STABILE S.C.AR.L. di Albiano (TN) l'esecuzione di opere rientranti nella categoria SOA OG6 relative alla posa di porfido per un importo stimato di 9.000 di cui € 230 per oneri per la sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

Premesso che

- con Determina del Direttore Generale n. 105/2022 del 01.08.2022, a seguito di esperimento delle procedure di gara, l'appalto integrato di cui all'oggetto è stato affidato a CSE Consorzio Stabile Europeo con sede a San Martino Buon Albergo (VR), per l'importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 11%, di € 7.235.935,49 oltre oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso pari ad € 76.585,73, pertanto, per un importo complessivo pari ad € 7.312.521,22 oltre iva;
- con CSE Consorzio Stabile Europeo con sede in viale del Lavoro n. 43 a San Martino Buon Albergo (VR) è stato stipulato contratto d'appalto n. 601 di Prot. Contr. in data 03.10.2021 per l'importo di cui sopra;
- i lavori sono stati consegnati al sopra citato consorzio in data 22.11.2023 come da apposito Verbale del RUP.

Considerato che:

- CSE Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (VR), con nota in data 06.03.2024 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1977/24 del 07.03.2024, avvalendosi della riserva di subappalto

espressa in sede di gara ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare le lavorazioni, appartenenti alla cat. SOA OG6 relative alla posa di porfido a PORDIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. di Albiano (TN), per un importo stimato di € 9.000 comprensivo di € 230 di oneri per la sicurezza;

- il Consorzio ha individuato quale società consorziale esecutrice delle opere in subappalto la società SULO PAVIMENTI s.r.l.s di Albiano (TN)

- l'intervento da subappaltare non è riconducibile all'elenco delle opere di cui all'art. 3 del D.M. 10.11.2016 n. 248 (c.d. SIOS);

- l'importo presunto del subappalto, pari ad € 9.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad

€ 230 risulta essere pari a circa il 0,12% dell'importo delle opere affidate al Consorzio Stabile Europeo

- CSE di San Martino Buon Albergo (VR) con il contratto principale n. 601 di Prot. Contr. in data 03.10.2022 e, pertanto, entro i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 in vigore al momento della pubblicazione della procedura, ora art. 119 del D. Lgs 36/2023;

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in vigore al momento dell'indizione della procedura in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE" e in particolare l'articolo 105 che disciplina il subappalto.

Visto il parere favorevole espresso dal R.U.P. in data 29.03.2024, acquisito al protocollo aziendale al n. 2715/2024 del 02.04.2024, il quale ritiene che tali ulteriori lavori possano essere subappaltati nella misura massima consentita prevista dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in vigore al momento della pubblicazione della procedura, ora art. 119 del D. Lgs 36/2023 in quanto:

- l'appaltatore ha espresso la necessità di subappaltare una parte delle opere, rientranti nella categoria SOA OG6, consistenti nella "posa di porfido";

- l'impresa subappaltatrice PORDIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. di Albiano (TN), ha mezzi e manodopera in grado di garantire l'esecuzione dei lavori a regola dell'arte;

- l'impresa subappaltatrice PORDIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. di Albiano (TN), ha comprovata esperienza nell'esecuzione di lavori di posa di pavimentazione in porfido;

- infine, l'impresa subappaltatrice è stata edotta e messa a conoscenza delle procedure interne ad AGS per gli aspetti relativi alla contabilità, alla sicurezza ed alle relazioni con le amministrazioni del territorio in cui operano da molto tempo;

- il CSE Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (VR) aveva manifestato la propria volontà di richiedere tale subappalto all'atto dell'offerta.

Visto l'art. XV del Titolo 4 del Capitolato speciale d'appalto - Clausole contrattuali che ammette il ricorso al subappalto nei termini previsti dalla normativa sui Lavori Pubblici in vigore al momento dell'indizione della procedura.

Vista la seguente documentazione:

- a) al contratto di subappalto stipulato tra CSE Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (VR) e la società PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE del Trentino S.c.a r.l. di Albiano di Trento (TN) in data 23.02.2024 per l'esecuzione di lavorazioni rientranti nella categoria SOA OG6 relative a lavori di posa porfido per un importo presunto pari a 9.000, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 230;
- b) Dichiarazione resa dal legale rappresentante di CSE Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (VR) che la medesima non si trova in una situazione di controllo a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa subappaltatrice PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE del Trentino S.c.a r.l. di Albiano di Trento (TN);
- c) Modello DGUE nel quale il legale rappresentante della società PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE del Trentino S.c.a r.l. di Albiano di Trento (TN) dichiara che la medesima è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sufficienti per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto;
- d) dichiarazione della società PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE del Trentino S.c.a r.l. di Albiano di Trento (TN) di affidamento dei lavori alle proprie ditte consorziate "SULO PAVIMENTI S.r.l.s." di cui posatori soci Sulo Krenar, Sulo Leonard, Sulo Amarildo di Albiano (TN);
- e) Modello DGUE nel quale il legale rappresentante della società esecutrice individuata dal Consorzio "SULO PAVIMENTI S.r.l.s." dichiara che la medesima è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sufficienti per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto;
- d) Documento Unico di Regolarità Contributiva sia della società subappaltatrice PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE del Trentino S.c.a r.l. di Albiano di Trento (TN), che della società individuata come esecutrice dei lavori nel quale risulta che le medesime società sono in regola con i versamenti agli enti previdenziali;
- e) Casellario imprese Anac - annotazioni riservate dal quale non risultano precedenti annotazioni ostative riconducibili all'elenco di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016, ora art. 94 del D. Lgs 36/2023 a carico della suddetta ditta subappaltatrice e della società individuata quale esecutrice dei lavori.
- f) Casellari giudiziali integrali del Tribunale di Verona in data 29.03.2024, dai quali non risultano precedenti penali ostativi riconducibili all'elenco di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016, ora

art. 94 del D. lgs 36/2023 a carico degli amministratori sia della società PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE del Trentino S.c.a r.l. di Albiano di Trento (TN), che della società individuata quale esecutrice SULO PAVIMENTI S.r.l.s.” di cui posatori soci Sulo Krenar, Sulo Leonard, Sulo Amarildo;

- g) Casellario Giudiziale - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona-Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato acquisito al protocollo dell'ente al numero 2673/2024 del 29.03.2024, dal quale non risultano sanzioni amministrative a carico sia della ditta subappaltatrice PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE del Trentino S.c.a r.l. di Albiano di Trento (TN), che della società individuata quale esecutrice SULO PAVIMENTI S.r.l.s.” di cui posatori soci Sulo Krenar, Sulo Leonard, Sulo Amarildo di Albiano (TN);
- h) che non è stata chiesta l'attestazione di verifica di ottemperanza della L 68/99 a carico della ditta subappaltatrice in quanto, dalla visura camerale, risulta che la medesima ha un numero di dipendenti pari a 4 e, pertanto, non è soggetta agli obblighi previsti dalla sopracitata legge.

Ritenuto, per le motivazioni sopra dettagliate, che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione del subappalto in oggetto per l'importo di € 9.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 230 alla società subappaltatrice PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE del Trentino S.c.a r.l. di Albiano di Trento (TN) dando atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di codesta stazione appaltante nel caso in cui le verifiche, in fase di istruttoria da parte - dell'Agenzia delle Entrate di Trento - Direzione generale di Trento, attinenti al rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse da parte della ditta medesima e della ditta indicata quale esecutrice delle opere di cui all'art. 94, comma 6 del D. Lgs. 36/2023 dovessero evidenziare delle irregolarità.

DETERMINA

- 1)** di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)** di autorizzare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, CSE Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (VR) a subappaltare alla società PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE del Trentino S.c.a r.l. di Albiano di Trento (TN) l'esecuzione di opere rientranti nella categoria SOA OG6, relative alla posa di porfido per un importo stimato pari a € 9.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 230;
- 3)** di dare atto che la ditta subappaltatrice PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE del Trentino S.c.a r.l. di Albiano di Trento (TN) ha dichiarato che i lavori saranno eseguiti dall'impresa associata "Sulo

Pavimenti S.r.l.s di cui i posatori soci artigiani Sulo Krenar, Sulo Leonard, Sulo Amarildo di Albiano (TN);

- 4)** di dare atto che l'importo dei lavori concessi in subappalto alla società PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE del Trentino S.c.a r.l. di Albiano di Trento (TN) di cui al presente provvedimento, rientra nel limite previsto dalla normativa vigente al momento dell'indizione della procedura negoziata oltre che dal Capitolato speciale d'appalto - Clausole contrattuali predisposto per gli interventi in oggetto;
- 5)** di dare atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di codesta stazione appaltante nel caso in cui le verifiche, in fase di istruttoria da parte - dell'Agenzia delle Entrate di Trento - Direzione generale di Trento, attinenti al rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse da parte della ditta medesima e della ditta indicata quale esecutrice delle opere di cui all'art. 94, comma 6 del D. Lgs. 36/2023 dovessero evidenziare delle irregolarità.;
- 6)** di prendere atto che nel contratto di subappalto sottoscritto tra le parti è previsto che l'affidatario, per il tramite della società indicata quale esecutrice, si obbliga ad eseguire i lavori oggetto del subappalto avvalendosi solo ed esclusivamente del proprio personale e inoltre, ai sensi del dettato normativo di cui all'art. 105 comma 14 del D.lgs. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura, ora art. 119 del D.lgs 36/2023 si impegna a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- 7)** di stabilire altresì che, ove ricorrano i presupposti, il Responsabile dei Lavori provveda immediatamente a notificare al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) dell'Unità Locale Socio-Sanitaria (U.L.S.S.) competente la documentazione prevista dall'art. 99 del D.lgs. 81/2008 come modificato dal D.lgs. 106/2009, concernente "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili";
- 8)** di dare atto che questa Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi rese, trattandosi di micro (o piccola) impresa, ai sensi

dell'art. 105, comma 13, lett. a), del D.lgs. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura, ora art. 119 c. 11 lett. a) del D.lgs. 36/2023.

Visto di legittimità

Il Responsabile Area Acquisti

(Avv. Alessio Righetti)

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Carlo Alberto Voi)

Peschiera del Garda, lì 02.04.2024

ALA/AR/mv

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

